

STATUTO DELLA REGIONE BASILICATA

INDICE

(...)

TITOLO III - IL CONSIGLIO REGIONALE

CAPO I - L'ORGANIZZAZIONE

Art. 24. Il Consiglio»	31
Art. 25. La composizione»	32
Art. 26. Il Regolamento interno»	32
Art. 27. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza»	33
Art. 28. I Gruppi»	34
Art. 29. Le Giunte»	34
Art. 30. Le Commissioni permanenti»	35
Art. 31. Le Commissioni d'inchiesta»	36
Art. 32. Le riunioni del Consiglio»	37
Art. 33. Le deliberazioni del Consiglio»	37
Art. 34. Lo Statuto dell'opposizione»	38
Art. 35. Lo scioglimento anticipato del Consiglio»	38

CAPO II - IL CONSIGLIERE REGIONALE

Art. 36. Lo <i>status</i>»	39
Art. 37. I diritti»	39
Art. 38. Le indennità»	40

CAPO III - LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Art. 39. L'iniziativa legislativa»	40
Art. 40. Il procedimento ordinario»	41
Art. 41. Il procedimento in commissione redigente»	42
Art. 42. La promulgazione»	43
Art. 43. La pubblicazione e la <i>vacatio legis</i>»	43
Art. 44. La qualità delle leggi»	44

TITOLO III - IL CONSIGLIO REGIONALE

(...)

CAPO III - LA FUNZIONE LEGISLATIVA

(...)

Articolo 44

La qualità delle leggi

1. I testi normativi sono improntati all'organicità, alla chiarezza, alla semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e della qualità della legislazione.
2. Il Consiglio regionale può disporre direttamente, o delegando con legge la Giunta regionale, il riordino della legislazione di una materia determinata, individuando gli atti normativi da coordinare e stabilendo i principi e i criteri direttivi del riordino.
3. La proposta di riordino è predisposta dalla Commissione competente ed è approvata dal Consiglio regionale, dopo la discussione generale, con la sola votazione finale.
4. Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative, che dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.
5. L'Ufficio di Presidenza periodicamente procede alla pubblicazione di testi coordinati nei casi di modifiche ed integrazioni sostanziali di leggi esistenti.